

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 36/07

23 maggio 2007

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-341/05

*Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e a.*

### **SECONDO L'AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOZZI I SINDACATI POSSONO, CON AZIONI COLLETTIVE MOTIVATE DA OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE E PROPORZIONATE, INDURRE UN PRESTATORE DI SERVIZI DI UN ALTRO STATO MEMBRO AD ACCETTARE UN LIVELLO SALARIALE PREVISTO DA UN CONTRATTO COLLETTIVO**

La direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori<sup>1</sup> prevede che le garanzie riconosciute ai lavoratori siano determinate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o, nel settore edilizio, da contratti collettivi o decisioni arbitrali dichiarati di applicazione generale.

La legge svedese sul distacco dei lavoratori indica le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto di lavoro. Essa ha per oggetto gli aspetti del lavoro e dell'occupazione rientranti nelle materie elencate dalla direttiva 96/71, ad eccezione della retribuzione minima. Nulla dice la legge circa le retribuzioni, che, in Svezia, sono tradizionalmente disciplinate dai contratti collettivi. Per contro, il diritto svedese concede alle organizzazioni sindacali il diritto di ricorrere, a talune condizioni, ad azioni collettive allo scopo di indurre un datore di lavoro non affiliato a sottoscrivere un contratto collettivo.

Nel maggio 2004 la società lettone Laval un Partneri Ltd ha distaccato taluni lavoratori dalla Lettonia per lavorare in alcuni cantieri in Svezia. I lavori sono stati intrapresi da una società controllata, la L&P Baltic Bygg AB. Tra gli stessi rientravano il rinnovo ed ampliamento di un edificio scolastico nella città di Vaxholm.

Nel giugno 2004 la Laval e la Baltic Bygg, da un lato, e il sindacato svedese dei lavoratori dell'edilizia e dei lavori pubblici Svenska Byggnadsarbetareförbundet, dall'altro, hanno avviato trattative per concludere un accordo di collegamento al contratto collettivo dell'edilizia. Non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo.

Il 2 novembre 2004 la Byggnadsarbetareförbundet ha iniziato un'azione collettiva, nella specie un blocco, in tutti i luoghi di lavoro della Laval. Il sindacato svedese dei lavoratori del settore elettrico si è unito al movimento per solidarietà, interrompendo tutte le opere elettriche in corso

---

<sup>1</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

nel cantiere di Vaxholm. In seguito all'interruzione dei lavori in tale cantiere per un certo periodo, la Baltic Bygg è entrata in liquidazione. Nel frattempo, i lavoratori lettoni distaccati dalla Laval nel cantiere di Vaxholm sono ritornati in Lettonia.

L'Arbetsdomstolen, dinanzi al quale la Laval ha proposto un ricorso relativo alla legittimità dell'azione collettiva, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario consenta o meno tali azioni collettive.

L'avvocato generale Mengozzi osserva innanzitutto che, a suo parere, **l'esercizio, da parte dei sindacati di uno Stato membro, del loro diritto di ricorrere ad azioni collettive** allo scopo di indurre un prestatore di servizi straniero a sottoscrivere un contratto collettivo nello Stato membro in cui egli intende avvalersi della libera prestazione dei servizi prevista dal Trattato, **rientra nell'ambito applicativo del diritto comunitario.**

Egli osserva quindi che **il fatto che la Svezia conceda alle parti sociali il compito di determinare le condizioni di lavoro e di occupazione** - tra cui le norme sulla retribuzione - attraverso contratti collettivi, **non può di per sé costituire un recepimento insufficiente della direttiva 96/71**, al punto da significare che tale Stato membro avrebbe rinunciato ad applicare le citate condizioni ai prestatori di servizi stranieri. A tale proposito, l'avvocato generale osserva sostanzialmente che è proprio concedendo alle organizzazioni sindacali il diritto di ricorrere ad azioni collettive per indurre un prestatore di servizi ad accettare un livello retributivo determinato in conformità ad un contratto collettivo, applicabile alle imprese nazionali in una situazione comparabile, che il Regno di Svezia garantisce il raggiungimento degli obiettivi, fissati dalla direttiva 96/71, di tutela dei lavoratori e di parità di trattamento tra gli operatori.

Infine, l'avvocato generale Mengozzi esamina le azioni collettive e talune condizioni specifiche del contratto collettivo dell'edilizia, alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. Egli sostiene che, nella situazione in cui uno Stato membro non possiede un sistema di applicazione generale dei contratti collettivi, la direttiva 96/71 e la libera prestazione dei servizi **non ostano a che le organizzazioni sindacali tentino, con azioni collettive in forma di blocco e di azioni di solidarietà, di indurre un prestatore di servizi di un altro Stato membro a sottoscrivere le condizioni relative al livello salariale**, definito da un contratto collettivo applicabile alle imprese nazionali del medesimo settore di attività che si trovano in una situazione simile nello Stato membro sul territorio del quale sono distaccati i lavoratori dell'altro Stato membro. **Le azioni collettive devono tuttavia essere motivate da obiettivi di interesse generale come la tutela dei lavoratori e la lotta contro il dumping sociale** e non devono svolgersi in modo sproporzionato rispetto alla realizzazione di tali obiettivi.

Per valutare la proporzionalità delle azioni collettive, l'avvocato generale suggerisce che il giudice del rinvio verifichi se **le condizioni previste dal contratto collettivo del settore edilizio comportino un beneficio reale in grado di contribuire in modo significativo alla tutela sociale dei lavoratori distaccati** e non costituiscano invece la duplicazione di un'eventuale protezione uguale o essenzialmente comparabile già offerta a tali lavoratori dalla normativa e/o dal contratto collettivo applicabile nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi.

**IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: tutte*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte  
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-36/07>  
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della presentazione delle conclusioni sono disponibili su EbS, "Europe by  
Satellite"*

*Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione  
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*